

Leon 9/1/2015
R6 M22M

II G.D.

Sul reclamo proposto da Guber spa, quale procuratrice di Leo Consumo, avverso il piano di riparto del curatore del Fallimento Safewood;

letti gli atti, sentite le parti;

-ritenuto che il D.L.vo n. 270/ 2004 artt. 3 e 4, invocato dalla reclamante, non sia applicabile al caso in esame in quanto attinente a quello diverso in cui la vendita dei titoli dati in pegno sia avvenuta direttamente per iniziativa e cura del creditore pignoratizio e non invece da parte del curatore nel fallimento;

-ritenuto che ai sensi dell'art. 111 ter comma 3 L.F. per i crediti pignoratizi il curatore deve tenere un conto speciale, *con analitica indicazione delle entrate ed uscite di carattere specifico e della quota delle spese generali imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale*;

-che la superiore norma non lascia spazio ad alcun dubbio relativamente al fatto che il creditore pignoratizio oltre ai costi speciali strettamente relativi al bene posto in garanzia (come le spese di conservazione, gestione e custodia) in applicazione del principio solidarietà concorsuale, da un lato, e di rilevanza ed inerenza, dall'altro, debba sostenere anche le spese generali della procedura;

-dato atto che tale principio è stato costantemente affermato dalla Suprema Corte che ha così disposto: *"In tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, sul ricavato della vendita degli immobili gravati da garanzia reale (nella specie, ipotecaria) vanno collocate in prededuzione non solo le spese riconducibili alla conservazione e alla liquidazione del bene ipotecato ma anche una quota parte del compenso del curatore, ottenuta ponendo a confronto l'attività svolta nell'interesse generale e quella esercitata nell'interesse del creditore garantito, ed infine una porzione delle spese generali della procedura, da determinarsi in misura corrispondente all'accertata utilità delle stesse per il creditore garantito, adottando, ove non sia possibile un'esatta valutazione dell'incidenza delle spese generali su quelle specifiche, il criterio di proporzionalità, la cui applicabilità è tuttavia subordinata alla certezza dell'utilità di tali spese per il creditore garantito"* (ex multis Cass. 11500/2019);

-rilevato che dall'analisi del progetto di riparto parziale in atti si evince come alcune spese generali (prededotte dal realizzato) non siano imputabili alla società ricorrente, (ad esempio quelle relativi al contenzioso tributario, opposizione al fallimento, consulenza lavoro, ecc..), onde la somma di 253.195,00, dal curatore addebitata in proporzione del 23% ed accantonata dal totale ricavato dal vendita del pegno, sia superiore a quella effettivamente dovuta dalla società reclamante e comunque ampiamente capiente;

-rilevato che, ai sensi degli artt. 110 e 113, comma 2, L.F., in ogni caso, in sede di riparto parziale non possano distribuirsi somme superiori l'80% della somma disponibile e quindi nel caso €1.136.962, pari all'80% di €. 1.421.203,00 ricavata dalla vendita dei titoli dati in pegno alla ricorrente;

-le spese del giudizio sono poste a carico del fallimento secondo il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

-In accoglimento della domanda subordinata del reclamo determina in €.1.136.962, la somma che deve essere assegnata in sede di riparto parziale alla ricorrente.

Riferisce per il resto il reclamo.


-Condanna il Fallimento Safewood spa a rifondere alla reclamante le spese del procedimento liquidate in €. 3.000,00.

Piacenza, 4 febbraio 2015

Il G.D.

Dott. Marina Marchetti

Marchetti



IL CASO.it